

AS652 - COMUNE DI NOVARA - SERVIZIO DI NEVE E GELO

Roma, 19 novembre 2009

Comune di Novara

Oggetto: Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di neve e gelo.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 novembre 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene, sotto un primo profilo, che il fatto che la società Assa S.p.A. possa fornire tutte le attività previste dall'oggetto sociale in via diretta o indiretta, anche tramite incarichi professionali e di appalto, a tal fine costituendo o assumendo partecipazioni e interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare e potendo prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni, connesse allo svolgimento dell'attività sociale, sia proprie che di terzi lascia presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati - anche non contigui - in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. La suddetta circostanza pare idonea in sé ad escludere il possesso in capo alla società *de qua* dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Da ultimo, in punto di merito, anche a prescindere dall'ulteriore valutazione circa l'effettiva natura del servizio oggetto di affidamento, la documentazione in atti non ha dimostrato l'esistenza nel Comune istante di caratteristiche sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. Anche sotto il profilo economico, la documentazione appare del tutto inidonea a dimostrare l'impossibilità del ricorso al mercato; l'analisi fornita dal Comune si riferisce, infatti, ad un periodo temporale differente (2000/2003) da quello oggetto di affidamento (2009/2011) e, per tale ragione, non pare in grado di rappresentare la situazione attuale del mercato interessato e di consentire, quindi, una valutazione di carattere comparativo della gestione *in house* rispetto ad altre forme di affidamento e gestione del servizio. Inoltre, particolarmente deficitario risulta anche l'aspetto relativo alla pubblicità che l'ente deve dare alla propria intenzione di procedere all'affidamento *in house*; anche in questo caso, il formulario predisposto fa esclusivo riferimento ad una delibera di Giunta Comunale del 2004 pubblicata sull'albo pretorio.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino